*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 110° — Numero 95

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 14 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**(1611)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Ricompensa al valor militare

*Decreto presidenziale* 12 *febbraio* 1969
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *marzo* 1969
*registro n.* 8 *Difesa, foglio n.* 271

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

RUGOLINO Domenico, nato il 25 ottobre 1914 a Sambatello (Reggio Calabria), sergente maggiore XXI Gruppo costiero. — Distrutta la batteria costiera alla quale apparteneva, si sottraeva alla cattura aggregandosi volontariamente ad altra batteria di una Divisione di fanteria. Dava ulteriori prove di coraggio e di ardimento, in particolare nel combattimento di Portella di Grado nel quale, al comando di due mitragliere da 20 mm., impegnava combattimento con cinque autoblindo nemiche, distruggendone tre e facendo ripiegare le due superstiti. Con la sua azione consentiva l'ordinato ripiegamento del Gruppo. — Portella di Grado, 18-19 luglio 1943.

**(3047)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. 1508.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Carlo », con sede in Potenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Potenza in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Carlo » di Potenza, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Carlo », con sede in Potenza, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Potenza;

due membri eletti dal consiglio comunale di Potenza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 1° giugno 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1969*
*Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 38.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. 1509.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale maggiore, con sede in Lodi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore di Lodi è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale maggiore, con sede in Lodi, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Lodi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 8 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1969*
*Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 35.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. 1510.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale grande degli infermi « Renato Capotondi Calabresi », con sede in Viterbo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Viterbo in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale grande degli infermi « Renato Capotondi Calabresi » di Viterbo, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 30 novembre 1933;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale grande degli infermi « Renato Capotondi Calabresi », con sede in Viterbo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Viterbo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Viterbo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 30 novembre 1933.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *aprile* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 226, *foglio n.* 40. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. 1511.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Vittorio Emanuele III », con sede in Monselice.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 9 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Vittorio Emanuele III » di Monselice, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente alla cura ed al ricovero degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 1° giugno 1876;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Vittorio Emanuele III », con sede in Monselice, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Padova;

due membri eletti dal consiglio comunale di Monselice;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 1° giugno 1876.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *aprile* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 226, *foglio n.* 36. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 113.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Massimo », con sede in Penne.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pescara in data 10 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « S. Massimo » di Penne, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Massimo », con sede in Penne (Pescara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pescara;

due membri eletti dal consiglio comunale di Penne;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1961, registro n. 26 Interno, foglio n. 301.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *aprile* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 226, *foglio n.* 37. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 114.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Vicenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Vicenza è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Vicenza, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Vicenza;

due membri eletti dal consiglio comunale di Vicenza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 392.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

*Visto, il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1969*
*Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 39.* — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1968.

**Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo celebrativo dell'ampliamento degli impianti del Fucino per le telecomunicazioni spaziali.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 527, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo dell'ampliamento degli impianti del Fucino per le telecomunicazioni spaziali, nel valore da L. 50. Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: mm. 36 × 20; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: diciotto milioni di esemplari; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta è la sintesi panoramica degli impianti del Fucino, visti di scorcio, nell'arco delle montagne che li circondano, con la grande antenna paraboloide in primo piano a sinistra. In alto a destra, in carattere bastone tondo nero, è messa la leggenda « POSTE ITALIANE », con sotto, alla sua estremità, l'indicazione del valore, « L. 50 ». Alla base, con lo stesso tipo di caratteri, ingranditi, si legge, disposta su tutta la linea, la scritta « CENTRO TELESPAZIALE DEL FUCINO ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1968

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
DE LUCA

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969*
*Registro n. 09 Uff. risc. poste e telecom., foglio n. 248*

**(3152)**

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1969.

**Modifica dell'art. 17 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 disciplinante l'impiego degli additivi chimici per uso alimentare.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visti gli articoli 5 lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il proprio decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modifiche riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Considerata l'opportunità di modificare l'art. 17 del decreto ministeriale di cui sopra al fine di renderne più chiaro e specifico il testo;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, in data 10 dicembre 1968;

Decreta:

L'art. 17 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, è così modificato:

Le indicazioni di cui all'art. 7 del presente decreto, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1966, non sono obbligatorie per i prodotti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Roma, addì 12 febbraio 1969

*Il Ministro:* RIPAMONTI

**(3039)**

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

**Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª categoria in Libia.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, sul riordinamento della rete delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di 1ª categoria, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, sulle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari, sue modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Tripoli (Libia) è così stabilita:

i territori della Tripolitania e del Fezzan.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Bengasi (Libia) è così stabilita:

il territorio della Cirenaica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

**Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Svezia.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in Stoccolma e in Göteborg (Svezia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 345, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in Malmö (Svezia);

Decreta:

*Articolo unico*

Le circoscrizioni territoriali dei seguenti uffici consolari di 2ª categoria in Svezia è così stabilita:

consolato in Stoccolma, il territorio dello Stato, escluse le provincie di Bohusland, Dalsland, Halland, Varmland, Vastergotland e Skane;

consolato in Göteborg: le provincie di Bohusland, Dalsland, Halland, Varmland e Vastergotland;

consolato in Malmö: la provincia di Skane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2990)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

**Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª categoria in Algeria.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, sull'ordinamento della rete delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di 1ª categoria e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, sulle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari, sue modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Algeri (Algeria) è così stabilita: il territorio dello Stato eccettuati i dipartimenti di Orano, Mostaganem, Saura, Tiaret e Tlemcem.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Orano (Algeria) è così stabilita: i dipartimenti di Orano, Mostaganem, Saura, Tiaret e Tlemcem.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2988)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1969.

**Sostituzione di un membro effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciale di Bari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari;

Vista la nota n. 16459 del 26 luglio 1968, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha rimesso copia della lettera di dimissioni del sig. Oronzo Corazza dalla carica di sindaco effettivo della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Vista la nota n. 24592 del 16 novembre 1968, con la quale la citata federazione nazionale ha trasmesso copia del verbale delle operazioni elettorali, svoltesi in data 27 ottobre 1968, dal quale risulta designato, quale sindaco effettivo in rappresentanza della categoria dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, il sig. Nicola Tiberino;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari;

Decreta:

Il sig. Nicola Tiberino è nominato membro effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari in sostituzione del sig. Oronzo Corazza, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1969

*Il Ministro*: BRODOLINI

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1969.

**Sostituzione di un membro esperto del consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Torino.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani ed, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1966, con il quale si era proceduto alla nomina dell'esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Torino nella persona del dott. Mario Vasconi;

Vista la nota n. 15850 del 25 ottobre 1968, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ha comunicato l'avvenuto decesso del dott. Mario Vasconi ed ha proposto, per la sostituzione, il dott. Carlo Ludovico Vergano;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione del consiglio di amministrazione della predetta cassa mutua provinciale;

Decreta:

Il dott. Carlo Ludovico Vergano è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Torino in sostituzione del dott. Mario Vasconi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1969

*Il Ministro*: BRODOLINI

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 1053/69 del 25 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dott. Donato Ressa è stato nominato commissario prefettizio del comune di Canosa, in sostituzione del per. agr. Pasquale F. Verderosa, già sindaco del suddetto comune;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il per. agr. Pasquale F. Verderosa con il dott. Donato Ressa;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Donato Ressa, nominato commissario prefettizio del comune di Canosa, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del per. agr. Pasquale F. Verderosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1969

*Il Ministro*: PRETI

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

**Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota del 3 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte comunica che la popolazione del comune di Settimo Torinese ha superato i 30.000 abitanti;

Vista la pubblicazione annuale dell'Istituto centrale di statistica (volume XIII 1967) relativa al movimento naturale e migratorio della popolazione verficatosi nell'anno 1967;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte il sindaco del comune di Settimo Torinese;

Decreta:

*Articolo unico*

L'arch. Ermanno Bonifetto, sindaco del comune di Settimo Torinese, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1969

*Il Ministro*: PRETI

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 6119/6875/GCB/as, in data 18 settembre 1968, con la quale l'Unione italiana del lavoro designa l'avv. Gabriele Bonini quale rappresentante dei lavoratori in seno al comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in sostituzione del sig. Domenico Tardioli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, il sig. Domenico Tardioli con l'avv. Gabriele Bonini;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'avv. Gabriele Bonini è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in sostituzione del sig. Domenico Tardioli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1969

*Il Ministro*: PRETI

(3066)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 3832 in data 11 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il sig. Oublesse Conti è stato eletto sindaco del comune di Sesto Fiorentino in sostituzione del sig. Ciro Del Grazia, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il sig. Ciro Del Grazia con il sig. Oublesse Conti;

Decreta:

*Articolo unico*

Il sig. Oublesse Conti, eletto sindaco del comune di Sesto Fiorentino, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del sig. Ciro Del Grazia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1969

*Il Ministro*: PRETI

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna;

Vista la nota n. 973/14.6 div. gab. del 1° marzo 1969, con la quale la prefettura di Bologna comunica che il dott. Fiorenzo Tosi è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Piacenza in sostituzione del sig. Giordano Persicani;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna il sig. Giordano Persicani con il dott. Fiorenzo Tosi;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Fiorenzo Tosi, eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Piacenza, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna in sostituzione del sig. Giordano Persicani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1969

*Il Ministro*: PRETI

(3068)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Vista la nota n. 188 del 13 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto comunica che l'Unione agricoltori veneta ha designato il dott. Dante Marchiori quale rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, in sostituzione del prof. Osvaldo Passerini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto il prof. Osvaldo Passerini con il dott. Dante Marchiori;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Dante Marchiori è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, in sostituzione del prof. Osvaldo Passerini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1969

*Il Ministro*: PRETI

(3069)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 febbraio 1969, i poteri conferiti al dott. Giulio Perotti, commissario governativo della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 dicembre 1969.

(3000)

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto STAT », con sede in Taranto.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, i poteri conferiti al dott. Otello Ottomano, commissario governativo della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto STAT », con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1969.

(3076)

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1969, i poteri conferiti al dott. Pasquale Magarò, commissario governativo della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza), sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1970.

(3077)

**Rettifica del decreto di scioglimento della « Società cooperativa di lavoro per appalti ferroviari », con sede in Siena**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1969, è stata disposta la rettifica del decreto ministeriale 15 novembre 1968 dove, al numero d'ordine 1, dovrà leggersi: « Società cooperativa di lavoro per appalti ferroviari », con sede in Siena, costituita per rogito De Santi in data 11 febbraio 1947, repertorio 4148, anzichè: « Società cooperativa di lavoro fra ferrovieri pensionati di Siena ».

(3079)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Testico (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.983.132, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3293)

**Autorizzazione al comune di Lariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1969, il comune di Lariano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.065.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3294)

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.572.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3296)

**Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Dualchi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3295)

**Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.**

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3297)

**Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di La Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3298)

**Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3299)

**Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Senis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3300)

**Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3301)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il giorno 8 gennaio 1968**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

**— Paesi terzi**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto*

| Numero | | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*): | | | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | 09 | I. siero di latte . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | 901 | 3.851 |
| | | II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | 12 | a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello . . . . | 15.507 | 13.400 | 14.507 | 15.507 | 17.155 | 40.359 |
| | | b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 15 | 1. inferiore o uguale all'1,5 % . . | 7.797 | 4.139 | 1.563 | 7.797 | 5.752 | 21.233 |
| | 16 | 2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . | 4.125 | 938 | 2.660 | 4.125 | 4.658 | 22.784 |
| | 17 | 3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . | 3.045 | 938 | 2.045 | 3.045 | 4.693 | 25.359 |
| | 18 | 4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . | 1.749 | 938 | 1.307 | 1.749 | 4.735 | 28.449 |
| | 19 | 5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .. | 1.101 | 938 | 938 | 1.101 | 4.746 | 29.994 |
| | 20 | 6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . | 938 | 989 | 938 | 938 | 4.777 | 31.539 |
| | 21 | 7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . | 938 | 1.210 | 938 | 938 | 4.868 | 38.234 |
| | 24 | 8. superiore al 43 % . . . . . . | 938 | 1.686 | 938 | 938 | 5.064 | 52.654 |
| | | III. altri: | | | | | | |
| | | a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 27 | 1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . | 3.187 | zero | 1.722 | 3.187 | 3.720 | 19.034 |
| | 28 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % | 2.107 | zero | 1.107 | 2.107 | 3.755 | 21.609 |
| | 29 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . | 811 | zero | 369 | 811 | 3.797 | 24.699 |
| | 30 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . | 163 | zero | zero | 163 | 3.818 | 26.244 |
| | 31 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . | zero | 51 | zero | zero | 3.839 | 27.789 |
| | 32 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . . . | zero | 272 | zero | zero | 3.930 | 34.484 |
| | 35 | 7. superiore al 43 % . . . . . . . . | zero | 748 | zero | zero | 4.126 | 48.904 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %: | | | | | | |
| | 38 | 1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*) | zero | zero | zero | zero | zero | 6.296 |
| | 41 | 2. altri (*m*) | 6.859 | 3.201 | 313 | 6.859 | 4.502 | 17.483 |
| | | c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 40 | 1. inferiore o uguale al 15 % | 2.851 | 7.276 | zero | 6.437 | 3.765 | 15.595 |
| | 44 | 2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % | 2.851 | 7.276 | zero | 6.437 | 3.832 | 24.391 |
| | 43 | 3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % | zero | 1.771 | zero | zero | 2.049 | 39.641 |
| | 45 | 4. superiore al 45 % | zero | 1.505 | zero | zero | 2.634 | 67.390 |
| | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | | I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | | a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 71 | 1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*) | 15.507 | 13.400 | 14.507 | 15.507 | 17.285 | 27.500 |
| | 73 | 2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*) | 15.507 | 13.400 | 14.507 | 15.507 | 17.285 | 30.000 |
| | 75 | 3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*) | 15.507 | 13.400 | 14.507 | 15.507 | 17.285 | 31.875 |
| | 78 | 4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*) | 15.507 | 13.400 | 14.507 | 15.507 | 17.285 | 33.125 |
| | 48 | b. altri | 15.507 | 13.400 | 14.507 | 15.507 | 17.285 | 40.359 |
| | | II. altri: | | | | | | |
| | | a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*): | | | | | | |
| | 50 | 1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % | 3.187 (*g*) | zero (*g*) | 1.722 (*g*) | 3.187 (*g*) | 3.720 (*g*) | 19.034 (*g*) |
| | 51 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % | 2.107 (*g*) | zero (*g*) | 1.107 (*g*) | 2.107 (*g*) | 3.755 (*g*) | 21.609 (*g*) |
| | 52 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % | 811 (*g*) | zero (*g*) | 369 (*g*) | 811 (*g*) | 3.797 (*g*) | 24.699 (*g*) |
| | 53 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % | 163 (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 163 (*g*) | 3.818 (*g*) | 26.244 (*g*) |
| | 54 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % | zero (*g*) | 51 (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 3.839 (*g*) | 27.789 (*g*) |
| | 55 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % | zero (*g*) | 272 (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 3.930 (*g*) | 34.484 (*g*) |
| | 58 | 7. superiore al 43 % | zero (*g*) | 748 (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 4.126 (*g*) | 48.904 (*g*) |
| | 61 | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) | 6.859 (*g*) | 3.201 (*g*) | 313 (*g*) | 6.859 (*g*) | 4.502 (*g*) | 17.483 (*g*) |
| | | c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 65 | 1. inferiore o uguale al 27 % | 2.664 | 1.509 | 983 | 2.664 | 9.949 | 25.891 |
| | 66 | 2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) | 3.125 | 4.011 | 3.125 | 3.125 | 5.174 | 44.641 |
| | 69 | 3. superiore al 45 % (*e*) | 3.125 | 4.630 | 3.125 | 3.125 | 6.607 | 72.390 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03 | | Burro (*a*): | | | | | | |
| | 02 | A. burro fuso, ghee . . . . . . . . . . | zero (*h*) | 1.771 (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*)(*i*) | 95.138 (*h*) |
| | | B. altro: | | | | | | |
| | 05 | I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*) . . . . . . . | zero (*h*) | 1.771 (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*)(*i*) | 79.282 (*h*) |
| | 08 | II. non nominato . . . . . . . . . . | zero (*h*) | 1.771 (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*)(*i*) | 79.282 (*h*) |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (*a*): | | | | | | |
| | | A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*): | | | | | | |
| | | I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto: | | | | | | |
| | 04<br>34 | a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C. . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 12.500 |
| | 07<br>35 | b. uguale o superiore a 132 U.C. . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 4.688 |
| | | II in pezzi condizionati sotto vuoto: | | | | | | |
| | | a con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto: | | | | | | |
| | 08<br>37 | 1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 12.500 |
| | 11<br>38 | 2. uguale o superiore a 160 U.C. . . | zero | zero | zero | zero | zero | 4.688 |
| | 12<br>40 | b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. . | zero | zero | zero | zero | zero | 4.688 |
| | 27 | B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*) | esente | esente | esente | esente | esente | 12 % sul valore |
| | 55 | C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca . . . . . . . . . | zero | 3.810 | zero | zero | zero | 32.112 |
| | | D. formaggi a pasta erborinata: | | | | | | |
| | 28 | I. Roquefort . . . . . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 11.291 |
| | 02<br>31<br>57 | II. Gorgonzola ed altri . . . . . . . . | 2.251 | zero | zero | 2.251 | zero | 11.291 |
| | | E. altri (esclusi i formaggi fusi): | | | | | | |
| | | I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce. E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa: | | | | | | |
| | 58 | — Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 24.525 |
| | 59 | — Pecorino . . . . . . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 24.525 |
| | 61 | — non nominati . . . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 24.525 |
| | 15<br>41 | II Emmental, Gruyère e Sbrinz . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 26.777 |
| | | III. Cheddar, Chester: | | | | | | |
| | 62 | — Cheddar . . . . . . . . . . . . | 32.112 (*l*) | 3.810 | 32.112 (*l*) | zero | 32.112 (*l*) | 32.112 |
| | 65 | — Chester . . . . . . . . . . . . | zero | 3.810 | zero | zero | zero | 32.112 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | 67<br>45<br>48<br>51 | IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa | zero | 9.049 | zero | zero | 5.232 (*i*) | 31.196 |
| | 42 | V. Tilsit (Havarti) | zero | 5.477 | zero | zero | 5.058 (*i*) | 19.721 |
| | 70 | VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa | zero | zero | zero | zero | zero (*i*) | 17.990 |
| | 01<br>33<br>74 | VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa | zero | zero | zero | zero | zero | 16.626 |
| | | VIII. Latticini ed altri: | | | | | | |
| | ex 17<br>ex 20<br>ex 23<br>ex 36 | a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr. o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguali al 32 % | zero | zero | zero | zero | zero | 16.626 |
| | ex 17<br>ex 20<br>ex 23<br>ex 36 | b. altri | zero | zero | zero | zero | zero | 16.626 (*r*) |
| | | F. formaggi fusi: | | | | | | |
| | | I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca: | | | | | | |
| | 75<br>85 | a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*) | 2.188 | 8.319 | 2.188 | 2.188 | 5.596 (*i*) | 18.750 |
| | 76<br>88 | b superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*) | 2.188 | 8.319 | 2.188 | 2.188 | 5.596 (*i*) | 19.375 |
| | 78<br>91 | c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*) | 2.188 | 8.319 | 2.188 | 2.188 | 5.596 (*i*) | 21.875 |
| | 82<br>94 | II altri | 2.188 | 8.319 | 2.188 | 2.188 | 5.596 (*i*) | 33.974 |
| 17.02 -A | | Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*): | | | | | | |
| | 03 | I contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro | esente | esente | esente | esente | esente | 8.513 |
| | 04 | II. altri | esente | esente | esente | esente | esente | 8.513 |

## NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.
In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04 02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . . . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . . . . . . . . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

**(11940)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso pubblico per esami a ottantotto posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del genio civile.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri del genio civile, carriera di concetto, vi sono ottantotto vacanze;

Ritenuto che, per l'effettivo fabbisogno del personale in relazione alle esigenze di servizio, occorre bandire un concorso pubblico per esami a ottantotto posti di vice geometra in prova del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico per esami a ottantotto posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del genio civile.

I vincitori saranno assegnati presso gli uffici provinciali del genio civile aventi sede nelle seguenti regioni:

Piemonte: sino alla concorrenza di posti 10;
Lombardia: sino alla concorrenza di posti 10;
Veneto: sino alla concorrenza di posti 10;
Trentino-Alto Adige: sino alla concorrenza di posti 4;
Emilia-Romagna: sino alla concorrenza di posti 10;
Toscana: sino alla concorrenza di posti 10;
Molise: sino alla concorrenza di posti 4;
Basilicata: sino alla concorrenza di posti 5;
Calabria: sino alla concorrenza di posti 10;
Sicilia: sino alla concorrenza di posti 10;
Sardegna: sino alla concorrenza di posti 5.

L'amministrazione si riserva di avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 3 e 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:
*a*) diploma di geometra;
*b*) diploma di perito industriale edile;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato n. 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Presentazione e forma delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

*f*) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

*i*) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

*l*) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

*m*) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

*Commissione di esame*

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

*Svolgimento degli esami*

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

*Documenti personali di riconoscimento*

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

*a*) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

*b*) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) passaporto;

*f*) carta di identità;

*g*) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

*Titoli di preferenza e precedenza*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nello allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Documenti di rito*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili e del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

*c*) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

*d*) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6° del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª; dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

*Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico*

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova; e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

*Rinvio*

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1969

*Il Ministro*: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *marzo* 1969
*Registro n.* 5, *foglio n.* 143.

---

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di compagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi; caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 1° febbraio 1969

*Il Ministro*: MANCINI

---

ALLEGATO N. 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . . .) il . . . . . . . . residente in . . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso del Genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . . .;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

*f*) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

*g*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*h*) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . . . .

Firma . . . . . . . . (7)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato

servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

---

ALLEGATO N. 3

*Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età*

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art 2 della legge 23 febbraio 1952, n 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

*c*) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ar. 7;

*d*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

*e*) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

*f*) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

*g*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

*h*) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

*i*) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

*l*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

*m*) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

*n*) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

*o*) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

*p*) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

*a*) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

*b*) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

*a*) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

*b*) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, art. 2);

*c*) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

*d*) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

*e*) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

*f*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

*g*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

*h*) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

*i*) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da essi, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

*l*) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298;

*m*) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

*n*) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10), della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli

invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

*a)* per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

*b)* per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

*c)* per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

---

ALLEGATO N. 4

*Titoli di preferenza e precedenza*

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stato riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano *stati deportati o internati per motivi di persecuzione* razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n, 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

**(2912)**

---

## MINISTERO DELLA SANITA

### Concorso per esami ad un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1968, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali, può essere bandito un concorso per esami a un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per esami ad un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

*a)* siano in possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*b)* siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica in seguito a concorso;

*c)* abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

*d)* abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

*a)* il nome e cognome;

*b)* la data e il luogo di nascita;

*c)* di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

*d)* di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

*e)* di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

*f)* le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda, nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

*Commissione d'esame*

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle vigenti disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

*Programma e svolgimento delle prove di esame*

Il concorso comprende tre prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tante le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

*Valutazione delle prove di esame*

Per le prove pratiche e per il colloquio la commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) copia dello stato matricolare rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata da notaio;

4) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

*Graduatoria del concorso*

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265, e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1968

*Il Ministro*: RIPAMONTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1969*
*Registro n. 4, foglio n. 80*

---

PROGRAMMA DI ESAME

*Prove pratiche*:

1) prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;

2) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

3) accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattie trasmissibili.

*Colloquio*:

*a*) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi, differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

*b*) disinfezione e disinfestazione;

*c*) ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale;

*d*) zootecnica: igiene zootecnica, alimentazione del bestiame, produzioni zootecniche, scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

*e*) ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; legislazione veterinaria;

*f*) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo, a scelta del candidato.

Roma, addì 30 dicembre 1968

*Il Ministro*: RIPAMONTI

---

Schema di domanda

*Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV.* — ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a un posto di veterinario provinciale di 3ª classe riservato agli assistenti universitari di ruolo di università o di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

*a*) di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria in data . . . . presso l'università di . . . . .;

*b*) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . . . . presso l'università di . . . . . . .;

*c*) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica, da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . .;

*d*) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . . . .

Data . . . . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

**(2915)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 248, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 indicato nelle premesse, è composto come segue:

*Presidente*:
Gen. di div. CC. s.p.e. Loretelli Pietro.

*Membri*:
Col. CC. s.p.e. Pasqualini Luigi;
Ten. col. CC. s.p.e. Lo Sardo Francesco;
Ten. col. CC. s.p.e. Spessot Gastone;
Ten. col. CC. s.p.e. Emanueli Federico.

*Membri supplenti*:
Ten. col. CC. s.p.e. Messina Fortunato;
Ten. col. CC. s.p.e. Rodriguez Ferdinando.

*Segretario senza diritto a voto*:
Direttore di sezione Cannella dott. Giovanni.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1969

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *marzo* 1969
*Registro n.* 7 *Difesa, foglio n.* 287

**(3145)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Nomina di due membri aggiunti alla commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre stesso anno, registro n. 30, foglio n 103, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno stesso anno, registro n. 19, foglio n. 42, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ravvisata la necessità di aggregare a tale commissione un membro per l'esame della stenografia;

Decreta:

Alla commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, nominata con decreto ministeriale 22 aprile 1968, citato nelle premesse, è aggregato, quale membro per l'esame della stenografia, la prof.ssa Rampazzi-Terzoli Silvana, insegnante di stenografia presso l'istituto professionale di Stato per il commercio « M. Buonarroti » di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *marzo* 1969
*Registro n.* 6 *Tesoro, foglio n.* 376

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre stesso anno, registro n. 30, foglio n. 103, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno stesso anno, registro n. 19, foglio n. 42, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ravvisata la necessità di aggregare a tale commissione un membro per le prove d'esame su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici, ordinatrici e tabulatrici);

Decreta:

Alla commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, nominata con decreto ministeriale 22 aprile 1968, citato nelle premesse, è aggregato, quale membro per le prove d'esame su macchine d'ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici, ordinatrici e tabulatrici) l'ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Leonardi dott. Attilio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *marzo* 1969
*Registro n.* 6 *Tesoro, foglio n.* 377

**(3052)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 213.5-Gen del 14 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario comunale delle condotte di Longobucco e Terranova di Sibari ed ai posti di veterinario consorziale dei comuni di Civita, Cropalati, Fagnano Castello e Rogliano, vacanti al 29 febbraio 1968;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e del medico provinciale di Cosenza, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso menzionato in premessa è costituito come segue:

*Presidente*:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Ceccherini dott. Guido, direttore di sezione della prefettura di Cosenza;

Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo di clinica medica veterinaria dlel'Università di Milano;

Papparella prof. Vincenzo, docente di ruolo della cattedra di patologia aviare dell'Università di Napoli;

Corcioni dott. Beniamino, veterinario comunale di Rende.

*Segretario*:

De Marco dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice, che avrà sede in Cosenza, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 21 marzo 1969

**(3014)** *Il veterinario provinciale*: Musacchio

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto che il dott. Giovanni Stefanon, dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Lusiana, Conco e Salcedo, con decreto n. 217/C.4 del 6 febbraio 1969, ha dato comunicazione di rinuncia all'accettazione della condotta stessa;

Visto il proprio decreto n. 217 C.4 del 6 febbraio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario consorziale, vacanti in provincia di Vicenza;

Viste le preferenze indicate dai concorrenti;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista al legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in premessa, relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza, il dott. Antonio Nardotto è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Lusiana, Conco e Salcedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, della prefettura di Vicenza e del comune capo consorzio interessato.

Vicenza, addì 25 marzo 1969

*Il veterinario provinciale*: Saini

**(2968)**

# REGIONI

## REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1969, n. **9**.

**Modifica alla legge regionale 26 marzo 1953, n. 8, e concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 18 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1953, n. 8, è aggiunto il seguente comma;

« *Per il funzionamento dell'istituto l'Amministrazione regionale* è autorizzata a concedere un contributo annuo ».

Art. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16621 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 marzo 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1969, n. **10**.

**Convalidazione del decreto del Presidente della giunta regionale 3 aprile 1968, n. 8, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 18 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della giunta regionale 3 aprile 1968, n. 8, concernente il prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 marzo 1969

**DEL RIO**

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1969, n. 11.

**Convalidazione del decreto del Presidente della giunta regionale 16 luglio 1968, n. 44, relativo al prelevamento della somma di lire 66.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1968.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 18 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della giunta regionale 16 luglio 1968, n. 44, concernente il prelevamento della somma di L. 66.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 11146, 11166, 16113 e 16809 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968, rispettivamente per L. 15.000.000, L. 20.000.000, L. 10.000.000 e L. 21.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 marzo 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1969, n. 12.

**Convalidazione del decreto del Presidente della giunta regionale 14 agosto 1968, n. 66, relativo al prelevamento della somma di lire 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 18 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novemrbe 1923, n. 2440, dell'art 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della giunta regionale 14 agosto 1968, n. 66, concernente il prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 marzo 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1969, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, concernente la « Istituzione del fondo sociale della Regione sarda ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 18 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 8 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Gli interventi previsti al punto 4 dell'art. 2 vengono effettuati in attuazione ed integrazione degli articoli 59, 60 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Ai lavoratori occupati non fruenti di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a L. 1400 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Per i lavoratori fruenti di sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione l'indennità giornaliera è di L. 900 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Ai lavoratori aventi famiglia a carico spetta inoltre, per ogni convivente a carico avente diritto agli assegni familiari, un assegno integrativo pari a L. 100 giornaliere.

Viene inoltre corrisposto ad ogni lavoratore occupato un premio di operosità pari a L. 1000 per ogni giornata lavorativa ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 marzo 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1969, n. 14.

**Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1963, n. 2, concernente anticipazioni di fondi agli ospedali riuniti e casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 18 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

La somma ancora rimasta da restituire sull'anticipazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1963, n. 2, ammontante a L. 290.000.000, verrà restituita dagli ospedali riuniti e casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari in 29 semestralità di L. 10.000.000 ciascuna, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dal 1° luglio 1970.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 marzo 1969

DEL RIO

**(2870)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.